

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Il nuovo Ccnl lavoratori impianti e attività sportive – 1° parte***

di Guido Martinelli

Tra **Confalavoro Pmi** (fra i cui associati è ricompresa la Federazione Italiana Sport Equestri), gli **enti di promozione sportiva** riconosciuti dal Coni ASI e Libertas e la **Federazione Italiana dello sport** come organizzazioni datoriali e la **Fesica-Confsal** quale parte sindacale è stato sottoscritto un **contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive**.

Detto accordo raccoglie il testimone di quello sottoscritto nel **2015** dalla Confederazione Italiana dello sport (al cui interno è ricompreso Asc, altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) da una parte e le organizzazioni di settore di Cisl, Uil e Cgil dall'altra, scaduto al **31 dicembre 2018** e in corso di discussione per il **rinnovo**.

Il nuovo contratto: ***“trova applicazione nella gestione dei rapporti di lavoro previsti ed esistenti negli impianti e nelle attività sportive svolte, nel rispetto della normativa vigente e regolamenta su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale.”***

Pur non essendo stato espressamente menzionato, si ritiene che **il nuovo testo debba e possa trovare applicazione esclusivamente per le attività “non professionistiche”** intendendosi come tali quelle **non soggette all'applicazione della L. 91/1981**.

Si evidenzia come **il campo di applicazione appaia più ampio di quello delimitato dalle discipline sportive riconosciute dal Coni** in quanto applicabile anche ai **centri sportivi** in cui sono presenti servizi di **cura alla persona** - *“trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idro massaggio”* - e ai **centri o siti benessere** considerando come tali quelli in cui l'offerta delle attività di tipo è ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi alla persona.

Questo porta a evidenziare subito **la novità** di maggior rilievo del nuovo accordo. Quella di **avere espressamente previsto all'articolo 44, nella classificazione del personale, la figura del collaboratore sportivo**: *“Rientrano nella categoria dei Collaboratori Sportivi i soggetti che svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni e che, quindi, per il rapporto di collaborazione sportiva trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir”*.

E' ovvio che questa categoria di lavoratori potrà entrare in gioco solo per le attività espressamente previste come **sportive dal Coni** e che, pertanto, il **perimetro di applicazione** di questa figura appare più ristretto rispetto a quello dell'intero Ccnl.

Infatti la premessa prevede che **questa figura sia utilizzabile "nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente"**.

La **definizione** precedente riprende integralmente il contenuto della circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; le parti, facendo sicuramente riferimento sia a questo documento di prassi che ad una copiosa giurisprudenza delle Corti di Appello di Firenze, Milano, Genova, Bologna e Venezia hanno espressamente riconosciuto, che, a tal fine: **"non sussistono impedimenti giuridici alla elaborazione di un contratto di lavoro atipico o sui generis ovvero di un contratto non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso Ccnl in base alle specifiche esigenze delle parti. Ciò in quanto certamente si tratterebbe di un contratto lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela"**.

Viene correttamente chiarito che dovranno essere tenute **distinte**, nella lettura dei contenuti del contratto, le figure dei **lavoratori** da quelle dei c.d. **collaboratori** (ovvero i soggetti percettori dei compensi per prestazione sportiva dilettantistica).

A tal fine viene prevista la costituzione di un **ente bilaterale** che avrà, tra i propri scopi, anche quello di organizzare **percorsi formativi professionalizzanti** sia per **lavoratori** che per **collaboratori**; così come per entrambe le categorie sarà possibile sottoscrivere **polizze e mutue** integrative al servizio sanitario nazionale mediante **polizze integrative**. Il finanziamento di detto ente avverrà con **contributi "anche" dei collaboratori sportivi di tre euro annuali per collaboratore**, da trattenere e versare da parte dell'azienda.

Vengono previsti **organismi di mediazione e commissioni di garanzia e conciliazione che avranno competenza sia per i lavoratori che per i collaboratori sportivi**.

Sia i **lavoratori** che i **collaboratori**, in caso di contrasto con la **parte datoriale**, dovranno operare un **tentativo di conciliazione in sede sindacale**.



Seminario di specializzazione  
**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**  
Scopri le sedi in programmazione >

## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Il nuovo Ccnl lavoratori impianti e attività sportive – II° parte***

di **Guido Martinelli**

Proseguendo l'analisi avviata con il precedente contributo, giova rilevare che, sotto il profilo della **classificazione del personale**, si evincono ulteriori maggiori **differenze** tra l'**accordo** appena sottoscritto e quello **scaduto**.

Ciò in quanto il **precedente accordo** recepiva e faceva espresso riferimento alla **suddivisione dei tecnici secondo il c.d. sistema SNAQ**, approvato e disciplinato dal Coni, che nel nuovo non viene, invece, mai menzionato.

I tecnici vengono, infatti, qui suddivisi tra **collaboratori sportivi** (quelli, come già ricordato, nei confronti dei quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir), i **"quadri"**, intendendosi come tali coloro i quali svolgano con **carattere continuativo funzioni direttive** di rilevante importanza, gli **operatori sportivi, tecnici ed esperti in preparazione fisica**, a loro volta suddivisi in **quattro livelli**, e gli **operatori complementari dello sport** al cui interno sono ricomprese tutte le figure accessorie alla pratica sportiva suddivise in **sette livelli**.

Sotto il profilo della c.d. **paga base** il nuovo contratto si mantiene, sostanzialmente, ai livelli del precedente, forse addirittura con una **piccola limatura verso il basso**.

Questo viene controbilanciato dalla **presenza della quattordicesima mensilità, non prevista nel precedente accordo, che produce nel nuovo testo, complessivamente, un maggior costo del lavoro, pur se contenuto, a carico dell'azienda sportiva**.

Appare anche chiaro che **alcune norme previste nell'accordo, quali ad esempio l'articolo 105, che riporta i "doveri delle parti", non appaiono compatibili con un inquadramento come collaboratori sportivi e, pertanto, si devono intendere come non opponibili a queste figure**.

Analogamente non potrà trovare applicazione per il **collaboratore sportivo**, la disciplina del **trattamento di fine rapporto**, i **divieti**, la **giustificazione delle assenze**, il **rispetto dell'orario di lavoro** e i **provvedimenti disciplinari** nonché l'**obbligo di indossare la divisa**.

L'accordo scaduto lo scorso dicembre prevedeva anche la possibilità di un **fondo di previdenza complementare** di cui nel nuovo non vi è cenno.

Pertanto il **collaboratore, anche alla luce dell'accordo in esame, rimane estraneo ad ogni forma previdenziale che non sia dal medesimo attivata**.

**Analogamente, anche per la parte relativa a malattia e infortuni si fa riferimento solo ai lavoratori, mantenendo estranei a questa forma di tutela i collaboratori sportivi.**

Alla luce di quanto sopra esposto appare necessario formulare alcune **considerazioni** relativamente all'inserimento, per la prima volta, delle **collaborazioni sportive** all'interno di un Ccnl.

La prima è che, rispetto ai **requisiti soggettivi ed oggettivi** già più volte esaminati, questa novità non aggiunge e non toglie nulla.

**Pertanto sia i centri sportivi che aderiranno a questo accordo che quelli che non aderiranno applicheranno con le stesse modalità tutta la disciplina di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir.](#)**

Premesso questo, ci sono **due aspetti positivi** che debbono essere adeguatamente esaminati.

Il primo aspetto che merita di essere evidenziato è l'affermazione della **natura speciale del rapporto di lavoro sportivo.**

La tesi, ormai, appariva pacifica sia sotto il profilo della **prassi amministrativa** (vedi [circolare 1/2016 INL](#)) sia per **giurisprudenza di merito** ormai consolidata.

L'ufficializzazione all'interno della disciplina di un Ccnl sembra darne la **definitiva ratifica.**

Ovviamente purché ne siano salvaguardati i **presupposti** (ossia non deve trattarsi di una prestazione di lavoro autonomo o subordinato).

**Appare, quindi, importante l'accettazione da parte sindacale del principio che i percettori di compensi sportivi possono essere anche soggetti che lavorano e non esclusivamente soggetti che svolgono attività per "diletto".**

**Il secondo aspetto è legato alla riforma del terzo settore.**

Infatti la lettura della norma sui **compensi sportivi**, facendo riferimento a "**qualunque organismo comunque denominato**" fra i **soggetti erogatori**, sembrava consentirne l'utilizzo anche agli **enti del terzo settore** che praticano, come attività di interesse generale, quella **sportivo-dilettantistica.**

L'unica remora sembrava sussistere all'interno del **codice del terzo settore.**

L'[articolo 16 D.Lgs. 117/2017](#), infatti, prevede che i lavoratori non possano avere un **trattamento inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore.**

Secondo alcuni, compreso lo scrivente, una **fattispecie lavorativa priva di copertura**

**previdenziale e assistenziale** non poteva paragonarsi alle tutele offerte dai Ccnl.

**L'inserimento del compenso sportivo all'interno di questo accordo sembra quindi confermare che i citati compensi sportivi possano essere riconosciuti anche dai soggetti del terzo settore che svolgono attività sportive-dilettantistiche.**



Seminario di specializzazione  
**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE  
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**  
Scopri le sedi in programmazione >